



COMUNE DI CARMIGNANO DI BRENTA

Provincia di Padova

CF 81000410282 P.IVA 1573490289

AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE, ART. 176 E SEGG. DEL D.LGS 36/2023, SERVIZIO ASILO NIDO COMUNALE “PICCOLI PASSI” – CIG

da A.E. 2024/2025 a A.E. 2028/2029

CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO

INDICE

- Art. 1 – Oggetto della concessione
- Art. 2 – Organizzazione dell’affidatario del servizio
- Art. 3 – Servizi del nido
- Art. 4 – Arredamento
- Art. 5 – Personale utilizzato
- Art. 6 – Durata della concessione
- Art. 7 – Utenza
- Art. 8 – Orario apertura nido
- Art. 9 – Altre tipologie di servizi aggiuntivi migliorativi
- Art. 10 – Corrispettivo del servizio - remunerazione della concessione
- Art. 11 – Fatturazione e pagamenti
- Art. 12 – Referente Responsabile
- Art. 13 - Responsabile sistema autocontrollo
- Art. 14 - Coordinatore pedagogico
- Art. 15 - Locali, impianti e attrezzature
- Art. 16 - Tirocinanti e stagisti
- Art. 17 - Aggiornamento e formazione
- Art. 18 - Monitoraggio e controllo
- Art. 19 - Controllo di qualità - obblighi del concessionario
- Art. 20 - Regolamento di gestione asilo nido comunale
- Art. 21 - Comitato di gestione
- Art. 22 – Rispetto della Legge 81/2008
- Art. 23 – Rispetto D. Lgs. 193/2007
- Art. 24 – Garanzie e coperture assicurative
- Art. 25 – Divieto di sub-affidamento – cessione del contratto e dei crediti
- Art. 26 – Cauzione definitiva
- Art. 27 - Penalità
- Art. 28 - Risoluzione del contratto
- Art. 29 – Recesso unilaterale
- Art. 30 - Trattamento dei dati personali.
- Art. 31 - Clausola di salvaguardia sociale art. 57 del D. Lgs. 36/2023
- Art. 32 - Stipula del contratto e relative spese
- Art. 33 – Variazioni del contratto
- Art. 34 – Revisioni
- Art. 35 – Norme generali e tracciabilità dei flussi finanziari
- Art. 36 – Controversie
- Art. 37 - Norme di rinvio

ARTICOLO 1 – OGGETTO DELLA CONCESSIONE

La Concessione riguarda il servizio di interesse pubblico di asilo nido comunale per i bambini di età compresa tra i tre mesi e i tre anni, da attivarsi nella struttura del Comune di Carmignano di Brenta, in via U. Foscolo n. 1/B, che si sviluppa su due piani come da allegata planimetria.

L'asilo nido ha una ricettività di 32 utenti.

Il servizio deve essere gestito in conformità alla normativa di settore a cui il presente capitolato fa riferimento e cioè:

- D.Lgs.n.65 del 13 aprile 2017, “Istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita a sei anni a norma dell’art. 1, commi 180 e 181, lettera e) della legge 13 luglio 2015, n. 107”;

- Legge n. 205 del 29 dicembre 2017, in particolare l’art. 1, commi da 594 a 601;

- L.R.V.n.32 del 23 aprile 1990, “Disciplina degli interventi regionali per i servizi educativi alla prima infanzia: asili nido e servizi innovativi” e s.m.i.;

- L.R.V.n.22 del 16 agosto 2002, “Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali” e s.m.i.;

- D.G.R.V.n.84 del 16 gennaio 2007, “L.R. 16 agosto 2002, n. 22. Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio sanitarie e sociali”. Approvazione dei requisiti e degli standard, degli indicatori di attività e di risultato, degli oneri per l’accreditamento e della tempistica di applicazione, per le strutture sociosanitarie e sociali”;

- Regolamento Comunale per il servizio di Asilo Nido adottato con deliberazione di C.C. n. 25 del 30/06/2008 e successive modifiche e integrazioni e alle norme del presente capitolato.

Il servizio è da intendersi riferito alla gestione integrale del Nido così come prevista dal citato Regolamento comunale con un numero massimo di 32 utenti ed in particolare:

- alle attività educative e socio-pedagogiche;

- alla preparazione e distribuzione pasti, inclusi gli approvvigionamenti necessari;

- all’assistenza e alla vigilanza;

- alla cura dell’igiene personale, compresa la fornitura dei pannolini;

- alla manutenzione ordinaria e pulizia locali, compreso il pagamento di tutte le utenze a rete;

- alla gestione amministrativa e alla riscossione delle rette;

- altri servizi minori correlati.

Il Concessionario subentra al Concedente in tutti i diritti ed obblighi inerenti la gestione del servizio ed è tenuto a provvedere, durante il periodo di vigenza della concessione, a tutti gli oneri occorrenti e alle riscossioni che ne derivano.

ART. 2 - ORGANIZZAZIONE DELL’AFFIDATARIO DEL SERVIZIO

L'affidatario deve assicurare il servizio con proprio personale, secondo quanto previsto nel presente capitolato.

Al servizio oggetto del presente affidamento viene riconosciuto il carattere di interesse pubblico per cui per nessuna ragione esso potrà essere sospeso, abbandonato, con l'impegno per il Gestore a darne esecuzione in qualsiasi tempo e condizione ai sensi e per gli effetti della legge 146/1990 e s.m.i. In caso di sospensione o di abbandono anche parziale, e salvo le conseguenze che da tali comportamenti verranno giudizialmente attribuite alla ditta inadempiente, l'Amministrazione comunale potrà sostituirsi alla Ditta per l'esecuzione con spese a carico di quest'ultima.

L'affidatario, nel progetto di organizzazione del servizio, deve predisporre il progetto tecnico per il regolare funzionamento del servizio.

Nel progetto di organizzazione del servizio deve essere indicato l’orario del personale educativo e la sua turnazione, all’interno dell’articolazione della giornata, l’orario di tutto il personale ausiliario, compresa la tempestiva sostituzione del personale assente.

Dovrà infine essere indicato il sistema che la ditta intende attuare per il controllo interno sullo svolgimento e qualità dei servizi offerti.

L'affidatario garantisce l’apertura del servizio per tutto il periodo compreso tra il 1 settembre e il

31 luglio di ogni anno solare secondo le modalità previste dal Regolamento comunale e le indicazioni dell'Amministrazione comunale. Il calendario educativo è approvato ogni anno dalla Giunta Comunale, mediamente i giorni di chiusura oltre alle festività sono pari a 7 giorni lavorativi oltre alla chiusura estiva.

L'orario giornaliero è dalle ore 7,30 alle ore 17,45.

In via eccezionale, causa del completamento dei lavori nella struttura, l'avvio per l'anno educativo 2024/2025 è previsto per 11 settembre 2024.

ART. 3 - SERVIZI DEL NIDO

La gestione prevede l'organizzazione e lo svolgimento dell'attività pedagogica-educativa, didattica ed assistenziale, nel rispetto della normativa nazionale e regionale in materia, la fornitura del materiale di consumo e necessario a svolgere l'attività dell'intero servizio, la fornitura e somministrazione dei pasti, il servizio di custodia e pulizia dei locali, di lavanderia e stireria, di gestione e manutenzione ordinaria degli spazi interni ed esterni e del verde.

3.1 L'attività pedagogica, educativa, didattica ed assistenziale

Il percorso psicopedagogico adottato dovrà raccordarsi con le linee pedagogiche per il sistema integrato "zero/sei" del Ministero dell'istruzione corrispondere ad un programma di intervento predisposto dall'affidatario secondo gli orientamenti socio-psico-pedagogici contenuti nella legge regionale del Veneto n. 32/90 (e relative modifiche o deliberazioni in atto e a venire) vagliato dall'Amministrazione Comunale. La programmazione è annuale deve essere predisposta prima dell'apertura di settembre.

L'inserimento del bambino deve essere sostenuto dalla presenza di un genitore o da persona per lui significativa, secondo modi e tempi concordati tra la famiglia e la direzione della struttura.

Il Responsabile educativo gestisce direttamente i rapporti con i genitori, improntandoli a disponibilità e chiarezza e facilitando i momenti di incontro per la conoscenza reciproca e per lo scambio di esperienze educative.

Attraverso il personale in servizio il gestore dovrà curare anche tutta la parte amministrativa richiesta nel presente capitolato, e tutta l'attività prevista nell'articolo dedicato al personale.

L'attività viene realizzata sulla base di un progetto educativo che annualmente verrà aggiornato dal Responsabile educativo, di una programmazione educativa, di un piano operativo e prevede strumenti di verifica e valutazione, nonché la corretta conservazione in sede della documentazione.

L'affidatario dovrà fornire tutto il materiale di consumo e ludico-pedagogico occorrente.

3.2 Il servizio di refezione

Il servizio di refezione consiste nella fornitura dei pasti nonché nella distribuzione dei pasti medesimi per i bambini e per il personale in servizio e nel successivo lavaggio e riordino delle stoviglie e dei locali. Il servizio deve essere svolto nel rispetto del Regolamento CE 852/2004 (Pacchetto Igiene) con l'adozione di un sistema di autocontrollo.

Il concessionario del servizio deve applicare il menù approvato dal Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione dell'Azienda U.L.S.S. 6 Euganea "Alta Padovana".

Innovazioni e modifiche ai menù e/o tabelle dietetiche potranno essere apportate nel corso dell'anno scolastico sulla base delle indicazioni concordate tra il concessionario del servizio, il Comitato di gestione e il S.I.A.N..

I menù settimanali dovranno contenere le necessarie indicazioni nutrizionali per le famiglie (ingredienti utilizzati e modalità di preparazione con relative grammature, tipo di frutta e verdura).

L'affidatario dovrà assicurare il programma settimanale e mensile per lo svezzamento, "diete speciali" diverse da quelle fornite comunemente dalla refezione e che rispondono di volta in volta a particolari esigenze di alcuni utenti.

Gli utenti affetti da allergie, da intolleranze alimentari o da malattie metaboliche, che necessitano a scopo terapeutico dell'esclusione di particolari alimenti, dovranno necessariamente esibire

certificazione medica. Non sono ammessi certificati con indicazioni generica della dieta, senza una prescrizione dettagliata degli ingredienti da escludere.

L'erogazione della dieta sanitaria inizia non appena viene presentato al personale educatore dell'asilo nido il certificato medico.

E' possibile richiedere, per motivi etico-religiosi, un pasto che preveda esclusivamente la sostituzione della carne di maiale, lasciando inalterati gli altri ingredienti previsti dal menù. Per questo tipo di dieta non è richiesto il certificato medico, ma è sufficiente una comunicazione all'affidatario del servizio.

Per la preparazione dei pasti il concessionario dovrà richiedere, in caso non fosse in possesso di un centro di cottura, al gestore del servizio produzione pasti, di utilizzare tutte le misure previste dalla legislazione in materia. Per la preparazione dei pasti il concessionario dovrà utilizzare tutte le misure previste dalla legislazione in particolare per quanto riguarda le caratteristiche peculiari dei prodotti da utilizzare nella preparazione dei pasti si fa riferimento alle normative vigenti, all'allegato "A" alla D.G.R.V. n° 161 del 22.02.2022 "Linee di indirizzo per il miglioramento della qualità nutrizionale nella ristorazione scolastica" nella Regione del Veneto.

I pasti preparati devono rispondere al dettato dell'art. 5 della legge 283/1962 per quanto riguarda lo stato degli alimenti impiegati, e all'art. 31 del DPR 327/80 e successive modificazioni ed integrazioni, tenuto conto anche di quanto previsto dalla normativa comunitaria anche per quanto concerne il rispetto delle temperature per gli alimenti deperibili cotti da consumarsi freddi o caldi e il mantenimento della catena del freddo o del caldo.

Nella scelta dei prodotti e nella preparazione dei pasti sarà necessario attenersi scrupolosamente a quanto indicato nelle ultime versioni vigenti delle Linee di indirizzo per la ristorazione scolastica prodotte dal Ministero della Salute e delle Linee Guida in materia di ristorazione scolastica, elaborate dalla Regione del Veneto. In particolare le caratteristiche merceologiche delle materie prime devono rispondere a quanto contenuto nelle "schede prodotto" delle principali sostanze alimentari contenute nell'**ALLEGATO 3 -SCHEDE PRODOTTI** di detto atto regionale al momento vigente.

E' vietato l'impiego di derrate alimentari contenenti ingredienti derivati da organismi geneticamente modificati. Nel rispetto della Legge Regione del Veneto n 6 del 1/3/2002, i prodotti alimentari non devono essere derivanti da OGM e non devono contenere OGM o sostanze indesiderate.

La Ditta aggiudicataria dovrà inoltre rispettare quanto previsto dal Regolamento CE 178/2002 e s.m.i. in tema di rintracciabilità degli alimenti.

Durante l'esecuzione del contratto, in qualsiasi momento il RUP potranno richiedere documentazione idonea a dimostrare che per la produzione dei pasti si utilizzano i prodotti previsti e che gli stessi siano conformi alla vigente normativa in materia e al presente capitolato.

Le elaborazioni dei cibi devono essere semplici e la scelta dei piatti deve tenere conto della stagionalità. I pasti devono essere confezionati nella stessa mattinata del consumo.

Per tutti gli alimenti indicati nelle tabelle dietetiche e nel menù, si richiedono prodotti di categoria ottima o extra, in ottimo stato di conservazione, prodotti secondo le vigenti disposizioni di legge e rispondenti ai requisiti richiesti dalle norme igienico-sanitarie in vigore.

Tutte le derrate, porzionate, devono essere opportunamente protette con materiale idoneo per alimenti.

Le specifiche esigenze igieniche, nutrizionali e psicologiche connesse all'alimentazione della prima infanzia, soprattutto nella delicata fase del divezzamento, rendono necessaria una particolare attenzione e cura nella preparazione dei pasti negli asili nido vedasi per questo allegato 1.3 delle linee di indirizzo per il miglioramento "Linee di indirizzo per il miglioramento della qualità nutrizionale nella ristorazione scolastica" nella Regione del Veneto.

A tale riguardo **la redazione del piano di autocontrollo e l'invio del menù al SIAN** competente per territorio, rivestono una particolare importanza, considerate le peculiari esigenze dei bambini.

L'affidatario del servizio è tenuto a conservare un campione rappresentativo del pasto completo del giorno. Tali campioni vanno posti singolarmente in idonei contenitori chiusi, muniti

dell'etichetta recante la data del prelievo, il nome del cuoco responsabile della preparazione e conservati in frigorifero a temperatura di 0°C, +4°C per 72 ore, con un cartello riportante la dizione "Campionatura rappresentativa del pasto per eventuale verifica – data di produzione".

I campioni prelevati al venerdì devono essere conservati, secondo le modalità sopra indicate, sino al martedì della settimana successiva. Per quanto attiene i parametri microbiologici si farà riferimento alle circolari e normative ministeriali o regionali di riferimento.

L'aggiudicatario provvederà all'erogazione del servizio di refezione nel rispetto di tutta la normativa vigente in materia ed in conformità al sistema di analisi di controllo HACCP avvalendosi di fornitori in grado di possedere le idonee garanzie, nel rispetto delle norme vigenti. Le procedure di acquisto degli alimenti dovranno garantire il rispetto delle normative regionali nazionali ed europee del settore.

Esse dovranno prevedere l'utilizzo esclusivo di prodotti non contenenti alimenti geneticamente modificati dando priorità all'utilizzo di prodotti ottenuti con metodi biologici, Dop e Igp.

Nell'ambito di tale servizio sarà l'affidatario ad avere la responsabilità e la gestione completa del sistema di autocontrollo e di acquisire tutte le autorizzazioni necessarie a norma di legge per l'espletamento del servizio. Dovrà curare la predisposizione del manuale di autocontrollo HACCP ai sensi della normativa vigente, procedere alla individuazione del soggetto responsabile del servizio di refezione incaricato altresì dell'attività di verifica della corretta attuazione del piano di autocontrollo adottato. L'impresa deve assicurare l'esecuzione del servizio di refezione nel totale rispetto del manuale HACCP specifico per il nido Comunale, degli aggiornamenti in merito e di tutte le norme in materia di igiene sicurezza e sanità vigenti e ottemperare alle prescrizioni in materia di tracciabilità dei prodotti alimentari ai sensi delle vigenti disposizioni comunitarie.

Il servizio produzione pasti può essere dal concessionario appaltato a Ditta esterna se non è in possesso di un proprio centro di cottura. Il concessionario dovrà quindi:

- distribuire i pasti ai bambini e al personale in servizio;
- effettuare il disbrigo e la pulizia della cucina, della stoviglieria, delle suppellettili e delle attrezzature impiegate
- sanificare gli ambienti dedicati alla ristorazione

Per pasti si intende: una merenda al mattino, il pranzo e una merenda pomeridiana.

Il Concessionario dovrà fornire al Committente - a semplice richiesta - una copia dei piani di autocontrollo e relativi aggiornamenti, redatti secondo la normativa tempo per tempo vigente.

Il Comune si riserva altresì la facoltà di richiedere al Concessionario, in qualsiasi momento e qualora lo ritenga a qualunque titolo necessario, ulteriori analisi merceologiche e microbiologiche, in eccedenza a quelle minime prescritte.

Il Concessionario è tenuto ad informare con immediatezza l'Amministrazione di eventuali visite ispettive dell'Autorità sanitaria (ASL, NAS) ed a fornire copia di eventuali rilievi e prescrizioni da essa effettuati.

3.3 Il servizio di pulizia

Per quanto riguarda il servizio di pulizia, anche nel caso non sia svolto da personale dipendente, la cooperativa affidataria risponderà di tutto ciò che riguarda la pulizia e sanificazione quotidiana di tutti i locali interni all'asilo nido, dei mobili, suppellettili ed attrezzature, dell'area scoperta di pertinenza, del materiale pedagogico. I servizi igienici, in particolare, dovranno essere mantenuti puliti durante tutta la giornata.

La pulizia e sanificazione di tutti gli ambienti, utensili e attrezzature utilizzati per il servizio dovrà avvenire nel rispetto delle disposizioni normative vigenti e con le seguenti ulteriori prescrizioni:

1. è compito del Concessionario provvedere, a propria cura e spese, mediante lo staff di servizio, alla pulizia, sanificazione e riordino dei locali dell'Asilo Nido e di quanto negli stessi locali contenuto, nonché dell'area scoperta di pertinenza;
2. la pulizia e la sanificazione dei locali dovranno essere eseguite a regola d'arte con la massima cura e diligenza, nel rispetto delle norme igieniche e con tutte le cautele atte ad evitare ogni eventuale danno ai locali, ai mobili ed agli arredi;

3. dovrà essere mantenuto un registro che comprovi il rispetto dei calendari di pulizia previsti dal Piano di pulizia e sanificazione e successive variazioni;
4. Il Concessionario assume piena e diretta responsabilità in ordine alla costante esecuzione di controlli ambientali e sul rispetto dei limiti di contaminazione chimica e microbiologica ammessi dalla legge in ogni fase del processo di erogazione dei servizi affidati, contestualmente liberando dalla stessa il Comune;
5. le pulizie quotidiane devono essere effettuate nei vari locali solo quando gli stessi sono stati lasciati liberi dagli utenti;

Almeno due volte l'anno, nei periodi di sospensione dell'attività (vacanze natalizie e chiusura estiva) si dovrà provvedere ad una pulizia straordinaria di tutto lo stabile, comprese le attrezzature lavabili. Tutte le operazioni di lavaggio, detersione, disinfezione e sanificazione debbono essere eseguiti con l'osservanza delle norme di sicurezza, di buona tecnica e della normativa vigente in materia.

In particolare:

1. i prodotti impiegati dovranno essere di idonea qualità, non corrosivi e non tossici, non irritanti al contatto, di tipo "ecologico", adatti specificatamente per le operazioni per le quali vengono utilizzati;
2. i detersivi impiegati per il lavaggio delle stoviglie dovranno essere a basso impatto ambientale ed essere utilizzati dal personale secondo le indicazioni fornite dalle case produttrici, con particolare attenzione alla concentrazione e alle temperature;
3. tutto il materiale di sanificazione durante l'utilizzo deve essere riposto su un carrello adibito appositamente a tale funzione;
4. i detersivi e gli altri prodotti di sanificazione dovranno essere sempre conservati in locale apposito o in armadi chiusi a chiave ed essere contenuti nelle confezioni originali, con la relativa etichetta;

I prodotti disinfettanti utilizzati devono essere autorizzati dal Ministero della salute ed essere conformi e conformi al D.M. del 29 gennaio 2021.

Gli altri prodotti (es. cere, deceranti, "superconcentrati" ...) devono essere conformi al Regolamento CE 648/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio ed essere conformi a quanto indicato dal citato D.M. del 29 gennaio 2021.

Presso i locali oggetto del servizio, dovranno essere inoltre disponibili le schede di sicurezza dei prodotti impiegati. I prodotti disinfettanti dovranno recare il numero di registrazione del ministero della salute.

L'affidatario deve garantire la fornitura e la sostituzione periodica di tutto il materiale igienico necessario per l'igiene quotidiana del bambino e di quello sanitario, necessario per gli interventi di pronto soccorso.

Il gestore è tenuto a fornire ai propri dipendenti vestiario idoneo al tipo di lavoro e mansioni svolte, nel rispetto delle norme igieniche in vigore.

Tutte le macchine e le attrezzature impiegate per la pulizia devono essere conformi alle prescrizioni antinfortunistiche vigenti.

In caso di necessità di disinfestazione, la ditta provvederà in conformità alle norme di legge.

3.4 Il servizio di lavanderia e stireria

Connesso alle necessità di funzionamento del Nido. Più precisamente il concessionario dovrà provvedere al lavaggio, asciugatura, piegatura ed eventuale stiratura della biancheria in dotazione al Nido (lenzuola e federe, bavaglino, asciugamani, manopole, copricuscini, coprimaterassi, ecc.).

3.5 Materiale di consumo e ludico-pedagogico

Fornitura di tutto l'occorrente, a norma di legge, per l'effettuazione dei servizi indicati nei precedenti articoli, in riferimento a quanto di competenza dell'aggiudicatario.

3.6 Il servizio di manutenzione aree verdi

Regolare taglio/sfalciatura del manto erboso, potatura delle piante ovvero la pulizia periodica ogni altro spazio esterno allo stabile compreso le pulizie delle grondaie dal fogliame.

ART. 4 - ARREDAMENTO

Il concessionario dovrà provvedere ad integrare gli arredi di proprietà comunale già esistenti presso la struttura nella misura necessaria a garantire il buon funzionamento del servizio ed alla fornitura del materiale idoneo al servizio stesso.

Il Gestore è responsabile dei danni causati per negligenza, dolo e colpa.

Sono a suo carico il risarcimento dei danni e le spese di ripristino parziale e/o totale del materiale danneggiato. L'inventario analitico e descrittivo dello stato di conservazione degli arredi verrà redatto in contraddittorio tra le parti prima dell'inizio del servizio.

Eventuali integrazioni di arredi, al termine della concessione, entreranno nella disponibilità del Comune.

ART. 5 - PERSONALE UTILIZZATO

Il concessionario provvederà a propria cura e spese all'assunzione del personale necessario al funzionamento del servizio.

Dovrà assegnare ed impiegare per ogni tipologia di prestazione personale professionalmente qualificato. Tutto il personale utilizzato deve essere fisicamente idoneo a svolgere il compito cui risulta assegnato. Presso il nido deve essere conservata la documentazione attestante le certificazioni sanitarie e giuridiche, previste dalla legislazione vigente.

Va scrupolosamente ottemperato quanto previsto dalla normativa in vigore "contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile" relativamente alle assunzioni o all'impiego di personale professionale o volontario organizzato a diretto contatto con minori (art. 2 Dlgs 39/2014 –art 25 bis del Dlgs 313/2002 e s.m.i).

Il personale utilizzato dal soggetto affidatario, anche se socio, se trattasi di cooperativa deve essere regolarmente iscritto a libro paga e deve essere per esso garantito il regolare versamento di tutti i contributi sociali ed assicurativi previsti dalla normativa vigente nonché lo scrupoloso rispetto di tutte le prescrizioni contrattuali anche di carattere decentrato relative al comparto lavorativo di appartenenza.

Il Concessionario si impegna a svolgere il servizio oggetto della concessione con personale educativo in possesso dei requisiti stabiliti dalla L.R.V. n. 32/1990, e secondo i parametri di cui alla Legge regionale medesima, nonché mediante idoneo personale ausiliario adeguatamente preparato, assicurando anche la presenza di un Coordinatore pedagogico con i compiti di cui all'art. 14 del presente capitolato. Il concessionario deve garantire nel rispetto della L.R Veneto n. 32/1990 e della DGR. 84 applicativa della L.R. 22/2002, un giusto rapporto educatrici-bambini adeguato al numero ed alle età dei bambini e alla tipologia della struttura organizzata su due piani. L'organico del personale educativo deve garantire la presenza di un educatore ogni sei bambini di età inferiore ai 12 mesi e di un educatore ogni otto bambini di età superiore ai 12 mesi, secondo quanto previsto dall'allegato A) DGR 84 del 16.01.2007.

Il personale educativo

I nominativi degli educatori dovranno essere presentati prima dell'avvio del servizio.

All'interno del monte ore lavorativo il personale educativo deve occuparsi della gestione delle attività educative, ludiche, didattiche, di cura e assistenza dei bambini, di mantenere e favorire i rapporti con i loro familiari.

Gli educatori sono tenuti ad attivarsi nella realizzazione di interventi educativi di stimolazione cognitiva (attraverso giochi ed attività didattiche) e di accudimento (nella soddisfazione dei bisogni fisiologici quali l'igiene, il cambio, la somministrazione del pasto e la cura del sonno).

Sono tenuti inoltre, nel rispetto della struttura, ad aver cura di ambienti, giochi e materiali vari.

Gli educatori avranno inoltre il compito di costruire, curare e mantenere i rapporti con i familiari dei bambini ad esempio attraverso colloqui, laboratori e assemblee.

Ogni educatore deve fungere da persona di riferimento per uno specifico gruppetto di bambini e per i loro familiari. Le modalità di approccio e gli aspetti educativi e di cura vanno specificati nel progetto presentato.

Il personale ausiliario deve svolgere l'attività lavorativa di attività di pulizia, con almeno una presenza garantita durante l'orario di apertura del servizio del nido; eventuali addetti alla preparazione, alla manipolazione e porzionatura degli alimenti dovranno ottemperare alle disposizioni della DGR 2485 del 06.08.2004.

Il Comune si riserva, a suo insindacabile giudizio, di non accettare o richiedere la sostituzione in qualsiasi momento del personale non ritenuto idoneo, indicandone i motivi al concessionario, il quale avrà l'obbligo di sostituire il personale contestato.

Il personale addetto alla cucina dovrà essere in regola con la normativa vigente in materia di prevenzione igiene e sanità e aver svolto adeguata formazione.

Tutela dei lavoratori

Il concessionario dovrà osservare nei riguardi dei propri dipendenti e, se cooperativa, anche nei confronti dei soci, tutte le leggi, i regolamenti e le disposizioni dei contratti normativi in materia salariale, previdenziale e assicurativa disciplinanti i rapporti di lavoro di categoria.

A tal fine l'impresa si impegna a corrispondere al personale adibito al servizio oggetto del presente appalto le retribuzioni in ottemperanza ai contratti collettivi nazionali di settore stipulati tra le parti sociali comparativamente più rappresentative – secondo il profilo professionale di riferimento – e gli accordi sindacali vigenti (ivi compresi i contratti integrativi territoriali) ed a soddisfare gli obblighi retributivi relativi alle assicurazioni sociali ed alle assicurazioni infortuni per quanto riguarda i propri dipendenti.

I suddetti obblighi vincoleranno l'Impresa anche se non aderente alle associazioni stipulanti i CCNL e indipendentemente dalla propria struttura e dimensione e da ogni altra qualificazione giuridica, economica e sindacale.

ART. 6 - DURATA DELLA CONCESSIONE

La durata della concessione è stabilita in anni 5 (cinque) decorrenti dal 01/09/2024 al 31.08.2029.

La durata quinquennale si computerà dalla data di effettivo avvio della gestione in caso di eventuale differimento dovuto a ritardi nel completamento della procedura di aggiudicazione. Ai sensi dell'art. 17 comma 8 del D. Lgs n. 36/2023, Il Comune potrà richiedere l'esecuzione prima della stipula del contratto. Il concessionario si impegna pertanto ad attivare il servizio anche in pendenza di stipula del relativo contratto. Al termine della presente concessione, in caso di cambio del concessionario, il gestore uscente dovrà consentire all'eventuale subentrante l'accesso agli spazi e alle attività dal 15 agosto per la riorganizzazione del servizio.

La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contrente ai sensi dell'art. 178 c. 5 del D. Lgs. 36/2023.

ART.7 UTENZA

Il nido può ospitare giornalmente fino ad un massimo di 32 bambini/e, oltre al 20% previsto dalla vigente normativa, dai 3 mesi ai 36 mesi suddivisi per sezioni:

- lattanti (minori di 12 mesi al momento dell'ammissione)
- divezzi (maggiori di 12 mesi e minori di 36 mesi al momento dell'ammissione).

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà prevista dall'art.8 c.2 della L.R. n. 32/1990.

ART. 8 - ORARIO APERTURA NIDO

Il servizio, che decorre dal 1° settembre al 31 luglio di ogni anno, dovrà essere garantito tutti i giorni di apertura del nido dalle ore 7,30 alle ore 16,00 (tempo lungo) per cinque giorni la settimana, dal lunedì al venerdì. Sono fatte salve le chiusure infrasettimanali festive. E' possibile la protrazione dell'orario oltre le ore 16.00 come previsto dall'art. 17 del regolamento per il funzionamento.

In caso di assenza di operatori, la sostituzione deve avvenire entro la giornata, in tempo utile per l'espletamento del servizio.

Devono essere depositati presso la sede del servizio i nominativi del personale incaricato delle sostituzioni aventi i requisiti richiesti dall'art. 5 del presente capitolato.

ART. 9 ALTRE TIPOLOGIE DI SERVIZI AGGIUNTIVI MIGLIORATIVI

E' facoltà del concessionario, e attiene alla propria capacità imprenditoriale, realizzare altre tipologie d'offerta di servizi socio-educativi per la prima infanzia quali ad esempio il servizio nido estivo, da attuarsi durante il mese di agosto. I servizi aggiuntivi dovranno essere comunicati al Comune. La quota di frequenza, a totale carico dell'utenza, verrà riscossa direttamente dal concessionario e preventivamente comunicata al Comune.

E' necessario che i servizi aggiuntivi/migliorativi, descritti e previsti nella proposta progettuale, siano coerenti con i requisiti della struttura quanto all'età, al numero di destinatari, agli ambienti, all'organizzazione delle attività da garantire, al personale, secondo una scansione oraria programmata non sovrapponibile o incompatibile con quella dell'asilo nido.

ART. 10 – CORRISPETTIVO DEL SERVIZIO - REMUNERAZIONE DELLA CONCESSIONE

Ai sensi dell'art. 179, del D. Lgs 36/2023, la controprestazione a favore del Concessionario consiste nel diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare in equilibrio economico, mediante la gestione diretta del prelievo agli utenti, il servizio sulla base delle tariffe annualmente approvate dall'Amministrazione Concedente.

Il Comune interverrà economicamente sostenendo la spesa per il contenimento delle rette di frequenza delle famiglie degli utenti dell'asilo nido determinato dalla differenza del costo mensile per bambino, definito con l'offerta, con l'ammontare delle rette di frequenza mensili a tempo pieno determinate in base alle soglie ISEE, identificando, in € 800,00 oltre IVA di legge mensili a bambino il costo da assumere quale riferimento per il calcolo della base di gara.

L'importo unitario per bambino deve intendersi comprensivo di ogni voce relativa all'intera gestione.

In caso di part time, come previsto dall'art. 17 "Variazioni nelle rette stabilite" del regolamento che prevede: "nel caso di uscita anticipata alle ore 13.00, verrà praticata una riduzione della retta nella misura del 10% (dieci per cento)", altrettanto sarà conteggiata la riduzione della contribuzione comunale.

Il valore presunto della concessione indicativo e non vincolante per il Comune, essendo subordinato a circostanze non prevedibili e determinabili (numero iscritti rispetto al numero di posti a disposizione, capacità imprenditoriale del concessionario di attrazione dell'utenza, eventuali servizi aggiuntivi/integrativi) ammonta a € 281.600,00 annui IVA esclusa per complessivi € 1.408.000,00 IVA esclusa. Il valore è del tutto indicativo individuato solo ai fini di quanto previsto dall'art. 14 del D. Lgs 36/2023, come prodotto del costo mensile per bambino moltiplicato il numero massimo di 32 bambini, per 11 mesi in cui si svolge il servizio.

Con i corrispettivi versati, il concessionario si intende remunerato per il servizio di che trattasi, senza alcun diritto ad ulteriori compensi/contributi da parte del Comune.

Gli oneri per la sicurezza, derivanti dai rischi di interferenza, sono pari a € 0,00. L'accesso alle strutture è precluso a chiunque durante l'erogazione del servizio e la presenza dell'utenza. Pertanto, secondo le indicazioni dell'art. 26, comma 3 del D. Lgs.81/08, non si ritiene necessario redigere il DUVRI.

Il Concessionario è tenuto a presentare un report mensile dettagliato delle effettive presenze degli utenti entro trenta giorni dal mese successivo, specificando le date di inserimento, le eventuali date di ritiro ed eventuali rideterminazioni rette (cambio orario, malattie ecc..).

Non sarà riconosciuto il corrispettivo previsto, nel caso in cui nel report mensile risultino assenze per un periodo superiore ai 20 gg. lavorativi del singolo utente, senza documentazione che attesti condizioni di salute tali da giustificare l'allontanamento temporaneo dal nido.

Il numero dei bambini iscritti durante il periodo di svolgimento del servizio potrà variare in diminuzione rispetto a quanto sopra riportato senza che il concessionario possa vantare indennizzi, rimborsi o risarcimenti di sorta.

L'Amministrazione Comunale rimarrà esclusiva titolare del servizio e dei contributi regionali in conto gestione e di ogni altro contributo relativo all'Asilo nido e al suo potenziamento (es. Fondi Ministeriali), si occuperà degli aspetti regolamentari, della definizione delle rette, delle richieste e delle graduatorie (come previsto dal Regolamento comunale).

ART. 11 - FATTURAZIONE E PAGAMENTI

La fattura suddetta sarà emessa il mese successivo a quello di riferimento.

Il pagamento delle fatture relative alle prestazioni avverrà, previa verifica dell'effettività e regolarità delle prestazioni, in termini di qualità, quantità, tempestività, ecc. e nel rispetto delle modalità specificate nella presente concessione. Per questa verifica il Comune di Carmignano di Brenta si riserva almeno 30 giorni di tempo dalla data di ricezione della fattura e precisa che l'acquisizione del Durc rientra tra le verifiche per attestare la regolarità della prestazione. Il pagamento delle fatture avverrà entro 30 giorni dalla suddetta verifica delle prestazioni. L'Amministrazione si riserva la facoltà di procrastinare il pagamento qualora insorgano contestazioni circa l'ammontare.

La Ditta Affidataria non potrà rivalersi in alcun modo sul Comune per gli eventuali casi di morosità nella quota dovuta dagli utenti. Le procedure di riscossione delle tariffe da utenti morosi sono ad esclusivo carico della Ditta Affidataria e nessun risarcimento potrà essere richiesto al Comune in caso di mancata riscossione. Peraltro, sarà cura della Ditta Affidataria segnalare mensilmente al Comune i nominativi degli utenti morosi.

ART. 12 - REFERENTE RESPONSABILE

Il concessionario dovrà individuare un suo referente che sarà l'unico interlocutore per l'Amministrazione Comunale, nonché il responsabile per tutte le provvidenze che riguardano gli adempimenti di oneri contrattuali. In particolare curerà:

- controllo del funzionamento della struttura segnalando ai tecnici di competenza eventuali disfunzioni e guasti.
- Controllo sugli acquisti da effettuare.
- Relazione all'Amministrazione Comunale sul servizio erogato.
- Parteciperà alle riunioni del Comitato di gestione dell'Asilo su convocazione dell'Ente.

Detto rappresentante dovrà essere in ogni momento a disposizione del Comune.

Tale figura potrà coincidere con quella di Responsabile del Sistema Autocontrollo.

ART. 13 - RESPONSABILE SISTEMA AUTOCONTROLLO

In base a quanto previsto dal D. Lgs n. 193/2007 e alla vigente normativa in materia igienico-sanitaria il concessionario dovrà individuare e nominare formalmente il responsabile del sistema di autocontrollo per l'Asilo Nido Comunale.

Questa figura assume in sé tutte le responsabilità e le competenze previste dalla normativa.

ART. 14 - COORDINATORE PEDAGOGICO

Il concessionario dovrà individuare un coordinatore pedagogico, in possesso di titolo di studio adeguato si riporta di seguito i titoli indicati dalla Regione Veneto

- Laurea specialistica o magistrale in "Scienze Pedagogiche" (classe 87/S D.M. 509/99 o classe LM-85 D.M. 270/04);
- Laurea Magistrale in Programmazione e gestione dei servizi educativi (classe 56/S D.M. 509/99 o classe LM-50 D.M. 270/04);
- Laurea Magistrale in Scienze dell'educazione degli adulti e della formazione continua, (Classe di Laurea LM-57);

- Laurea Magistrale in Teorie e Metodologie dell'E-Learning e della Media Education (Classe di Laurea LM-93).

In via transitoria, come stabilito dalla [nota MIUR n. 23807/2020](#), nelle singole Regioni continuano ad avere validità anche i titoli previsti dalla normativa regionale previgente se diversi da quelli sopra citati purché conseguiti entro il 31 luglio 2020. Di seguito il link <https://www.regione.veneto.it/documents/10797/13819539/titoli+di+studio+validi-nidi.pdf/b9117eac-008b-4a55-a4e8-8f6fd423a141> per l'elenco dei titoli di studio validi fino al 31 luglio 2020.

Il Coordinatore Pedagogico dovrà garantire una presenza giornaliera presso la struttura dell'Asilo Nido.

L'orario di presenza andrà indicato nel progetto organizzativo gestionale presentato dal concessionario.

Il Coordinatore Pedagogico si occuperà del monitoraggio, della supervisione, dei progetti pedagogici e della valutazione della qualità del servizio.

Ha inoltre il compito di:

- Mantenere un costante rapporto di collaborazione con i genitori;
- Presentare entro il 15 settembre di ogni anno il progetto educativo, la programmazione didattica, il progetto gestionale-organizzativo,
- Gestire eventuali nuovi inserimenti nel corso dell'anno;
- Predisporre e presentare il piano formativo annuale per il personale;
- Organizzare e coordinare le riunioni di sezione, le equipe del personale educativo, i collettivi del personale ed eventualmente le supervisioni del personale educativo;
- Organizzare e coordinare l'orario del personale nonché le relative sostituzioni in caso di assenza;
- Organizzare e coordinare i colloqui del personale educativo con le famiglie;
- Mantenere un costante rapporto con le famiglie sia attraverso colloqui individuali quando necessari, sia coordinando riunioni periodiche con le famiglie stesse.
- Verifica del rispetto del capitolato da parte di tutto il personale, con particolare attenzione alla corrispondenza dei compiti assegnati.

ART. 15 - LOCALI, IMPIANTI E ATTREZZATURE

1. Il Comune metterà a disposizione del concessionario l'edificio, le attrezzature, gli arredi presenti e gli impianti nello stato in cui si trovano, siti in via U. Foscolo n.1/B, ad uso esclusivo della gestione delle attività del nido comunale.

2. Per quanto riguarda gli arredi e le attrezzature sarà stilato in contraddittorio il verbale di consistenza.

3. Al termine della concessione sarà a carico dell'appaltatore la sostituzione di quanto eventualmente mancante o danneggiato, con esclusione della normale usura dovuta al corretto utilizzo.

4. Sono a carico del Concedente:

- La manutenzione straordinaria degli impianti;
- La manutenzione straordinaria dei locali;
- La manutenzione straordinaria delle aree verdi e cortilive;
- Interventi relativi all'adeguamento ed aggiornamento alle normative di legge (edilizia ed impianti).

5. Sono a carico del Concessionario:

- L'acquisizione di tutte le autorizzazioni amministrative e predisposizione di tutta la documentazione a norma di legge necessaria per il regolare svolgimento dell'attività di nido;
- Le spese di illuminazione, energia elettrica, gas per uso domestico e di riscaldamento, telefono e acqua, con intestazione delle relative utenze.
- La manutenzione di tutti i presidi antincendio da effettuarsi secondo le norme vigenti.
- La revisione della funzionalità di tutte le attrezzature tecnologiche e l'eventuale sostituzione o adeguamento delle stesse alla vigente normativa in materia.

- Gli attrezzi, le apparecchiature elettroniche, le altre dotazioni d'ufficio, le macchine operatrici impiegati nel servizio dovranno essere adeguati, se previsto autorizzati ed omologati all'impiego e dovranno essere tenuti sempre in perfetta efficienza, manutenzione e pulizia.

- Gestione della segnaletica di sicurezza.

- La manutenzione ordinaria dei locali (tinteggiatura, verniciatura infissi, piccoli interventi manutentivi con carattere di urgenza, riparazioni di falegnameria e di fabbro, ecc.).

- La manutenzione ordinaria delle attrezzature, elettrodomestici (vedi la cucina esistente) e degli arredi e se necessario la sostituzione di tutte le attrezzature in uso, necessarie al regolare funzionamento dell'attività del nido.

- L'integrazione o il ripristino di arredi, attrezzature e quant'altro necessario per il migliore funzionamento del servizio, previo assenso dell'ente affidatario.

- Il Concessionario si impegna a non portare, per nessun motivo, fuori dai locali del nido i beni avuti in consegna.

- Il Concessionario assume l'esclusiva responsabilità per qualunque danno derivante – al personale dipendente del Concessionario o a terzi - dall'accesso ai locali in oggetto e/o dall'uso dei beni strumentali in dotazione, per tutta la durata della concessione.

E' fatto obbligo al concessionario, nell'ambito degli obblighi di cui agli articoli 36 e 37 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i., provvedere affinché per ogni attrezzatura di lavoro messa a disposizione, i lavoratori incaricati dell'uso dispongano di ogni necessaria informazione e istruzione. E' fatto altresì obbligo al concessionario di provvedere affinché i lavoratori ricevano un addestramento, se previsto da vigenti normative sulla sicurezza del lavoro o da specifiche indicazioni del costruttore, o comunque se adibiti all'uso di attrezzature che richiedono conoscenze e responsabilità particolari, anche in relazione a rischi che possono essere causati ad altre persone.

Nei luoghi di esecuzione delle attività dovranno essere sempre disponibili alla consultazione copia dei libretti di uso e manutenzione delle attrezzature e di quant'altro di proprietà dell'appaltatore per l'esecuzione dell'appalto, completi di certificazioni attestanti la conformità alle normative, la regolare manutenzione e l'eventuale verifica periodica effettuata, se prevista, ed eseguita secondo le modalità prescritte dalla legge.

- La manutenzione ordinaria degli spazi esterni di pertinenza, delle aree verdi e cortilive ivi compresa la manutenzione delle strutture ludico ricreative, il taglio e la cura del manto erboso, la cura e la potatura delle piante, la manutenzione pergolati, etc.

- Il servizio di disinfestazione e derattizzazione - da parte di ditte specializzate - dei locali della cucina e degli annessi; la nota di affidamento di incarico specifico, trasmessa dal concessionario alla ditta specializzata per l'effettuazione degli interventi, nella quale dovranno essere specificati tempi e modalità di intervento, dovrà essere trasmessa per conoscenza anche al Comune.

- Il concessionario sarà tenuto al rispetto delle disposizioni comunali per la raccolta differenziata dei rifiuti. Sono a carico del concessionario, i bidoni, i sacchetti e tutti gli altri materiali necessari per la raccolta e il conferimento corretto dei rifiuti connessi con il servizio mensa, fatte salve le tipologie di contenitori che l'Ente concedente fornisce (Es.: contenitori per la raccolta di vetro, carta, ecc...). I bidoni e altri contenitori utilizzati per il conferimento dei rifiuti devono essere accuratamente lavati e tenuti puliti.

La Raccolta dei rifiuti umidi/scarti cibo, secco, vetro e lattine, ecc...: nei periodi di festività superiori a giorni quattro, l'impresa deve organizzarsi in modo tale che anche nei giorni in cui la scuola è chiusa provveda sia alla collocazione dei bidoni nei punti di raccolta nelle giornate di passaggio previste, sia al ritiro dei contenitori dopo l'avvenuta raccolta. Per lo smaltimento rifiuti non raccolti a domicilio: i rifiuti che non sono oggetto del servizio di raccolta a domicilio, devono essere portati a carico del concessionario presso la piattaforma ecologica comunale negli orari di apertura. Tali rifiuti dovranno e potranno provenire solo dall'Asilo nido di Carmignano di Brenta.

ART. 16 - TIROCINANTI E STAGISTI

Potranno essere ammessi alla struttura del nido allievi tirocinanti o stagisti con titolo di studio e/o competenze compatibili con il servizio oggetto del presente Capitolato, per lo svolgimento di

compiti e attività complementari, e comunque non sostitutive rispetto ai compiti e alle attività di pertinenza del personale impegnato per l'esecuzione del servizio, nel rispetto della normativa vigente e di emanazione futura inerente il servizio oggetto dell'Appalto ed in particolare inerente le attività con presenza di minori.

I tirocinanti e gli stagisti ammessi, previa comunicazione delle loro presenze al Comune, a condizione che ciò non comporti alcun disagio per l'attività programmata e per gli utenti, non potranno svolgere alcuna attività direttamente con i bambini,

ART. 17 - AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE

Il concessionario garantirà un adeguato piano di formazione e supervisione annuale per il personale educatore avvalendosi di personale esperto dell'area della prima infanzia e dell'età evolutiva, con esperienza di formazione.

I corsi di formazione saranno orientati all'approfondimento e aggiornamento del personale con una particolare attenzione all'area emotivo-relazionale propria della professione educativa.

L'affidatario, inoltre, organizzerà la formazione per tutto il personale, relativa tra le altre norme: Legge 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni, D. Lgs. 30/06/2003 n. 196, Legge 852/2004-HACCP e manuale di autocontrollo (Pacchetto Igiene 2004) e, in particolare il D. Lgs. n. 193/2007.

ART. 18 - MONITORAGGIO E CONTROLLO

La vigilanza ed il controllo sul servizio avverrà con la più ampia facoltà di azione e nei modi ritenuti più idonei dal Comune, che si riserva, pertanto il diritto, in ogni momento di accedere alla struttura al fine di operare le opportune verifiche sul rispetto delle clausole, patti e condizioni contrattuali, con particolare riferimento alla qualità del servizio prestato, alla rispondenza dell'attività alle linee del progetto pedagogico e didattico presentate. Le verifiche avverranno anche nel rispetto delle modalità previste dal Decreto Ministeriale del 10.03.2020 (C.A.M) e delle norme relative al sistema educativo integrato di cui al D. Lgs. n. 65/2017.

Per il servizio di refezione l'Amministrazione si riserva la facoltà di far eseguire controlli occasionali, attraverso sopralluoghi dei responsabili ULSS, per le verifiche delle procedure di corretta prassi igienico-sanitaria.

Nell'erogazione del servizio, l'affidatario si attiene, oltre a quanto fissato nei precedenti articoli, a quanto fissato dalla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27.1.1994: "*Principi sull'erogazione dei servizi pubblici*"; L'Amministrazione Comunale si riserva ogni potere di controllo in merito al rispetto della richiamata direttiva.

L'Amministrazione Comunale ha diritto di richiedere con nota scritta, e sentito il parere del comitato di gestione del nido, la sostituzione del personale impegnato nell'appalto che non offra adeguata garanzia di capacità, contegno corretto e, comunque, non risulti idoneo a perseguire le finalità previste dal progetto di inserimento ed educativo dei bambini. La sostituzione deve avvenire entro 5 giorni dalla richiesta o immediatamente qualora l'Amministrazione Comunale ne documenti l'urgenza.

ART. 19 - CONTROLLO DI QUALITÀ - OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

La Ditta dovrà attenersi alle disposizioni di legge, dotarsi di un sistema di controllo interno sullo svolgimento e qualità dei servizi offerti. I risultati di detto controllo vengono inviati annualmente all'ufficio comunale dei Servizi Sociali, il quale può anche chiedere l'integrazione degli stessi con altri dati, al fine di elaborare i controlli di gestione dei servizi pubblici. Tra i quali sarà rilevata:

- Formazione professionale per il personale addetto (educatori/ausiliari/) in maniera coordinata e continuativa nell'arco dell'anno;
- Piano annuale per l'auto valutazione specificando gli strumenti ed indicatori scelti.
- Piano per la rilevazione della percezione della soddisfazione dell'utenza, sulla qualità del servizio erogato e sul servizio di refezione.

- Incontri con i referenti dell'Amministrazione Comunale per analisi dei dati, soluzioni di criticità, azioni di miglioramento, azioni preventive, presentazione di soluzioni innovative.
Il concessionario dovrà dotarsi di "Carta dei Servizi" dell'attività oggetto del presente capitolato.

ART. 20 - REGOLAMENTO DI GESTIONE ASILO NIDO COMUNALE

Fa parte integrante del presente capitolato il regolamento di gestione dell'Asilo Nido Comunale che dovrà essere applicato dal concessionario.

Nell'eventualità che il Consiglio Comunale modifichi il predetto regolamento lo stesso dovrà essere accettato e applicato dal concessionario.

ART. 21 - COMITATO DI GESTIONE

All'interno dell'Asilo nido, in base a quanto previsto dalla vigente normativa e dal regolamento dell'asilo nido, è istituito un Comitato di gestione i cui compiti ed attribuzioni sono definiti nel Regolamento di gestione stesso. Il controllo sul funzionamento del servizio sarà effettuato anche dal comitato di gestione attraverso incontri convocati dall'Amministrazione Comunale ai quali dovrà partecipare il responsabile della gestione in rappresentanza del concessionario.

E' fatto obbligo al concessionario di collaborare con il Comitato di gestione per la realizzazione dei compiti attribuiti allo stesso, nonché prendere in considerazione eventuali osservazioni, suggerimenti e reclami inerenti al funzionamento del nido e proposte.

ART. 22 – RISPETTO DELLA LEGGE 81/2008

Il concessionario è tenuto a osservare le disposizioni vigenti in materia di sicurezza nell'utilizzo degli spazi e delle strutture, nel rispetto della Legge 81/2008.

Entro il primo anno di esecuzione del servizio il concessionario dovrà predisporre a propria cura e spese il piano di gestione dell'emergenza.

L' affidatario dovrà comunicare: il soggetto che assume le funzioni del datore di lavoro, il nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione e per la sicurezza, il medico competente per la sorveglianza sanitaria, ai fini della stipula del contratto.

Inoltre resta a carico del concessionario la dotazione dei dispositivi di protezioni individuali (DPI) necessari all'espletamento del lavoro in sicurezza.

Esso si assume la completa responsabilità ad ogni effetto di legge civile e penale per eventuali infortuni, danni e conseguenze dannose agli utenti del servizio.

Il concessionario deve quindi consegnare copia conforme della propria documentazione di valutazione dei rischi redatta in conformità dell'art.28 del D. Lgs. 81/2008 e s.m.e i. e specifica per le attività di servizio comprensiva anche della gestione delle possibili emergenze (incendio, terremoto, ecc.) che si possono verificare all'interno dell'edificio in cui viene svolto il servizio in oggetto. Di conseguenza il gestore deve provvedere ad applicare tutti i provvedimenti così come previsti dagli artt. 36 e 37 del D. Lgs.81/2008 in merito all'informazione e alla formazione specifica dei lavoratori sui rischi lavorativi presenti negli edifici in cui viene svolto il servizio.

ART. 23 – RISPETTO D.LGS. 193/2007 (reg. 852/2004)

Il concessionario è tenuto all'osservanza di tutte le norme in materia di igiene e sanità vigenti, predisponendo il Manuale di autocontrollo secondo i principi del sistema HACCP di cui al D.LGS. 193/2007.

Il manuale deve comprendere il servizio di ristorazione e di pulizia e sanificazione dei locali; dovrà essere presentato al Comune ai fini della stipula del contratto e applicato all'avvio del servizio. Il manuale dovrà ottenere l'approvazione dell'Azienda ULSS di competenza territoriale e ne dovrà essere data immediata comunicazione al Comune.

ART. 24 – GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE

Il concessionario assume ogni responsabilità derivante dalla gestione e conduzione del nido d'infanzia sotto il profilo giuridico, economico, igienico-sanitario e organizzativo, esonerando il Comune da qualsiasi responsabilità.

La gestione del servizio è effettuata dall'affidatario a proprio nome, per proprio conto ed a proprio rischio e pericolo in qualità di titolare dell'attività a tutti gli effetti di legge. L'affidatario si intende espressamente obbligato a tenere, comunque, sollevato ed indenne il Comune da ogni e qualsivoglia danno, diretto ed indiretto, causato a suoi dipendenti od a sue attrezzature derivanti da comportamenti di terzi estranei, nonché da danni di qualsiasi natura che possono derivare a persone o a cose dall'attività del proprio personale in relazione ai servizi oggetto del presente disciplinare.

Il Comune sarà così esentato da ogni azione, sia in via giudiziale che stragiudiziale, da chiunque instaurata.

Il concessionario risponde interamente per ogni difetto dei mezzi ed attrezzature impiegati, anche se di proprietà del Comune, nell'espletamento dei servizi, nonché degli eventuali danni a persone o cose che dagli stessi possono derivare. Oltre alle norme del presente disciplinare, deve osservare e far osservare ai propri dipendenti tutte le disposizioni conseguenti a leggi, regolamenti e decreti in vigore o emanati durante la durata della concessione. Il concessionario garantisce, mediante apposita polizza assicurativa con primaria compagnia di assicurazione e per l'intera durata del contratto, la copertura del servizio per la responsabilità civile verso terzi ivi compresi i bambini iscritti o frequentanti il nido d'infanzia o comunque presenti occasionalmente all'interno delle strutture e relative pertinenze.

La polizza R.C., derivante dall'esercizio di nidi d'infanzia, deve prevedere che la qualifica di terzo sia estesa a tutti coloro che non rientrano nel novero dei prestatori di lavoro anche nel caso di partecipazione, anche occasionale, alle attività dell'Assicurato. L'assicurazione deve comprendere la responsabilità civile derivante da colpa grave dell'Assicurato aggiudicatario e/o dolo e colpa grave delle persone di cui deve rispondere. I massimali di assicurazione R.C.T. non dovranno essere inferiori all'importo di euro 3.000.000,00 per sinistro illimitato per anno con il limite per R.C.O. di euro 3.000.000,00 per sinistro e di euro 3.000.000,00 per prestatore di lavoro. Il soggetto aggiudicatario si impegna inoltre a provvedere alla garanzia assicurativa per gli infortuni dei bambini.

La copertura assicurativa dovrà riguardare anche il caso di intossicazione alimentare dovuta a preparazioni alimentari inadeguate, con un massimale non inferiore a euro 3.000.000,00, esonerando il Comune da ogni responsabilità.

L'assicurazione vale per gli infortuni che l'Assicurato (bambino iscritto o frequentante il nido d'infanzia o comunque occasionalmente presente all'interno della struttura e relative pertinenze) subisca durante la frequenza e la partecipazione alle attività organizzate dal nido senza eccezione alcuna.

La polizza dovrà specificare che tra le persone s'intendono compresi gli utenti del servizio ed i terzi. Non dovranno essere previste franchigie.

La polizza andrà a regolazione premio sulla base del numero effettivo dei bambini iscritti ai nidi d'infanzia. Dovrà inoltre essere compresa la garanzia per il contagio da virus HIV.

La polizza assicurativa deve sollevare anche il Comune dai rischi sotto elencati:

- a. conduzione degli impianti affidati e somministrazione degli alimenti prodotti a copertura anche dei danni di tossinfezione alimentare per gli utenti del servizio, nonché copertura R.C. verso prestatori d'opera, con massimale adeguato alla retribuzione del personale.
- b. rischi guasti macchine per eventuali danni che dovessero verificarsi e da imputare a negligenza ovvero ad uso improprio da parte del personale dipendente del Concessionario o da eventuali atti di sabotaggio o atti vandalici del suddetto personale;
- c. rischi di incendi, esplosioni o scoppi, anche derivanti da dolo e colpa grave delle persone di cui il concessionario stesso deve rispondere, a danno delle merci, attrezzature, arredamenti di proprietà del concessionario;

d. eventuali danni, compresi quelli derivanti da incendio e furto, ai beni di proprietà dell'Amministrazione concessi in uso al Concessionario per lo svolgimento del servizio. Le polizze andranno inviate in copia al Comune prima della stipulazione del contratto e comunque prima dell'attivazione del servizio oggetto del presente disciplinare. All'inizio di ogni anno educativo dovrà essere presentata copia della relativa quietanza del versamento del premio annuale. La mancata trasmissione della copia della polizza prima dell'avvio del servizio o delle relative quietanze entro 10 (dieci) giorni dalla richiesta espressa dell'Amministrazione, dà la facoltà all'Amministrazione stessa di procedere alla risoluzione dell'affidamento.

ART. 25 – DIVIETO DI SUB-AFFIDAMENTO – CESSIONE DEL CONTRATTO E DEI CREDITI

Al concessionario è vietata la possibilità di cedere direttamente o indirettamente e di sub-affidare il servizio nel suo complesso.

Il ricorso al subappalto è ammesso per il servizio di pulizia e per il servizio di produzione pasti.

Il sub appalto è normato dall'art. 119 del D. Lgs 36/2023 a cui espressamente si rinvia.

E' vietata la cessione anche parziale del contratto, fatti salvi i casi di cessione di azienda e atti di trasformazione, fusione e scissione di imprese per i quali si applicano le disposizioni di cui all'art. 119 del D.Lgs.n.36/ 2023.

La cessione del credito potrà essere eseguita in conformità di quanto stabilito dall'art. 120, comma 12, del D.Lgs.n.36/2023.

In caso di inosservanza da parte della Ditta appaltatrice degli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il diritto dell'Amministrazione al risarcimento del danno, il presente contratto si intende risolto di diritto.

ART. 26 – CAUZIONE DEFINITIVA

Ai sensi dell'art. 117, comma 1 del D. Lgs. 36/2023, il concessionario è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria prima della stipulazione del contratto, con le modalità previste dall'art. 106, pari al 10 per cento dell'importo contrattuale (salvo aumento nei casi di ribasso superiore alle percentuali indicate al successivo comma 2 dell'art. 117, comma 1, D. Lgs. n. 36/2023).

L'importo della garanzia sopra indicato è ridotto nelle misure ed alle condizioni indicate dall'art. 106, comma 8, del D.Lgs. n. 36/2023.

In caso di cumolo delle riduzioni, la riduzione successiva è calcolata sull'importo che risulta dalla riduzione precedente.

La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dell'affidamento e l'aggiudicazione al concorrente che segue nella graduatoria (art. 117, comma 6, D.Lgs. 36/2023).

Si richiamano le altre previsioni di cui all'art. 117 del D.Lgs. 36/2023, nelle parti applicabili alla presente procedura.

La garanzia deve contenere espressamente:

- l'espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte della stazione appaltante, che aggiudica la concessione al concorrente che segue nella graduatoria.

La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di scadenza della vigenza della presente concessione.

La garanzia deve essere immediatamente reintegrata qualora, in fase di esecuzione del contratto, essa sia escussa parzialmente o totalmente a seguito di ritardi o altre inadempienze da parte dell'aggiudicatario.

L'importo della garanzia di esecuzione è precisato nella lettera di comunicazione dell'aggiudicazione del presente appalto.

ART. 27 - PENALITA'

Qualora nel corso di esecuzione del servizio fossero constatate inadempienze rispetto alle disposizioni del presente capitolato, verranno applicate le seguenti penalità, fermi restando i casi che determinano la risoluzione del contratto:

1. Per ogni violazione giornaliera dell'obbligo di mantenere un organico di personale che consenta il rispetto del rapporto educatore/bambino previsto: € 600,00 (seicento/00);
2. Reiterati ritardi o uscite anticipate del personale impiegato nello svolgimento dei servizi: € 500,00 per ogni violazione;
3. Mancata sostituzione di operatori assenti ovvero ritardo nella sostituzione in conseguenza del quale si sia verificata una mancata copertura del servizio: € 500,00 per ogni operatore non sostituito e per ogni giorno di mancata sostituzione;
4. Utilizzo di operatori, anche supplenti, non in possesso delle qualifiche richieste: € 500,00 per ogni operatore per ogni giorno di lavoro;
5. Per ogni giorno di inosservanza del calendario di apertura del servizio: € 1.000,00 (mille/00);
6. In caso di ritardo, rispetto ai termini fissati, nella trasmissione della documentazione richiesta nel presente capitolato: € 350,00 (trecentocinquanta/00);
7. Per ogni giorno di ritardo, rispetto alla richiesta del Comune, nella sostituzione del personale non idoneo allo svolgimento delle proprie mansioni: € 350,00 (trecentocinquanta/00);
8. Mancato rispetto delle norme anche quelle sul personale e procedure igienico sanitarie e mancata applicazione del manuale di Autocontrollo: € 1.000,00 (mille/00) per violazione;
9. per ogni mancato intervento di manutenzione ordinaria di tutta la struttura e delle relative pertinenze, degli impianti, degli arredi, dei sanitari, dei vetri, delle serrature, delle apparecchiature per l'illuminazione: da € 350,00 a € 1.000,00 a seconda della rilevanza dell'infrazione;
10. presenza in struttura di attrezzature, materiali di consumo e/o giochi non conformi alla normativa di settore nazionale e comunitaria vigente e futura: da € 350,00 a € 1.000,00 a seconda della rilevanza dell'infrazione.

Le irregolarità e le inadempienze riscontrate devono essere contestate per iscritto con la concessione di un termine non inferiore a cinque giorni e non superiore a dieci per la presentazione delle eventuali giustificazioni.

Qualora non pervenisse alcun riscontro o le giustificazioni prodotte non risultassero comprovate e sufficienti, il funzionario competente del Comune provvederà a determinare la relativa penale.

Il Comune si riserva la facoltà di far eseguire da altri il mancato o incompleto servizio, compreso l'acquisto dei materiali occorrenti, addebitando la relativa maggiore spesa al concessionario.

Il Comune provvede al recupero della penalità mediante ritenuta sul mandato di pagamento delle fatture emesse dal concessionario.

L'applicazione della penale non esclude, comunque, la risarcibilità del danno ulteriore, eventualmente sofferto dall'Ente Concedente in conseguenza dell'inadempimento (art. 1382 c.c.).

La comminazione della penalità suddetta fa comunque salva la risarcibilità dei danni ulteriori.

ART. 28 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Il concessionario resta obbligato per tutta la durata del contratto. La risoluzione della concessione per inadempimento dell'ente concedente o del concessionario è disciplinata dagli art. 1453 e seguenti del codice civile.

Qualora si verificassero, da parte del concessionario, inadempienze tali da ritenere insoddisfacente il servizio o, più in generale, quando non adempia anche ad una sola delle disposizioni contenute nel presente capitolato o di qualsiasi norma vigente in materia e qualora le inadempienze causa delle penali di cui al precedente articolo, si ripetessero, l'Amministrazione Comunale potrà, previa intimazione scritta al concessionario, risolvere il contratto in qualsiasi momento procedendo, nei confronti del concessionario alla determinazione dei danni, eventualmente sofferti, rivalendosi con l'incameramento della cauzione e, ove ciò non bastasse, agendo per il pieno risarcimento dei danni subiti.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie costituisce, ai sensi dell'art. 3, comma 9 bis, della L. n. 136/2010 e ss.mm.e ii., causa di risoluzione del presente contratto.

La risoluzione del contratto dovrà, in tutti i casi, essere preceduta da contestazione dell'addebito, con l'indicazione di un termine non inferiore ai quindici giorni dalla ricezione per eventuali osservazioni.

Nei casi previsti dal presente articolo il deposito cauzionale potrà essere incamerato a titolo di penale, salvo il risarcimento degli eventuali ulteriori danni.

ART. 29 - RECESSO UNILATERALE

Qualora il concessionario dovesse recedere dal contratto prima della scadenza convenuta senza giustificato motivo o giusta causa, il Comune sarà tenuto a rivalersi sull'intero deposito cauzionale definitivo, a titolo di penale. Verrà inoltre addebitata al concessionario, a titolo di risarcimento danni, la maggior spesa derivante dall'assegnazione dei servizi ad altra ditta fatto salvo ogni altro diritto per danni eventuali.

L'Amministrazione Comunale potrà recedere dal contratto per ragioni di superiore interesse pubblico anche conseguenti al mutare degli attuali presupposti giuridici e legislativi, nonché delle attuali forme di gestione del servizio, oppure ravvedesse l'opportunità della soppressione anche parziale del servizio o infine ne venisse sospeso l'esercizio per cause di forza maggiore, la concessione potrà essere interrotta con preavviso da effettuarsi mediante lettera raccomandata o pec con almeno 90 giorni di anticipo ed il contratto potrà essere risolto, senza alcun indennizzo al concessionario.

ART. 30 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'art. 28 del Regolamento Generale per la Protezione dei Dati Personali GDPR 2016/679, con riferimento all'erogazione del servizio di cui in premessa, il Committente, cui competono le decisioni in ordine alle finalità ed alle modalità del trattamento dei dati personali di cui è Titolare, designa il Concessionario quale Responsabile dei trattamenti dei dati personali effettuati in relazione al servizio affidato.

Il Committente affida altresì al Concessionario tutte le operazioni di trattamento dei dati personali necessarie per dare piena esecuzione al servizio. Inoltre, si definisce che:

- la durata del trattamento coincide, salvo diverse disposizioni, alla durata della concessione cui si fa riferimento;
- la natura e la finalità del trattamento sono insite nell'esecuzione del servizio descritto nel capitolato di gara;
- i dati personali coinvolti nel trattamento sono dati anagrafici e sanitari relativi a minori che usufruiscono dei servizi oggetto della concessione.

Il Responsabile si impegna ad informare il Committente, entro 24 ore dalla conoscenza del fatto, di violazioni sui dati personali oggetto della concessione e a fornire la più ampia collaborazione al fine di soddisfare ogni applicabile obbligo imposto dalla normativa pro tempore applicabile (ad es. notifica della violazione dei dati personali all'Autorità Controllo competente; eventuale comunicazione di una violazione dei dati personali agli interessati).

Il Committente conferisce autorizzazione scritta generale al Responsabile a poter ricorrere ad eventuali ulteriori responsabili del trattamento ("sub-responsabile/i). Se del caso, il concessionario si impegna a selezionare sub-responsabili tra soggetti che per la loro esperienza, capacità ed affidabilità forniscano garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti di cui alla normativa pro tempore applicabile e garantisca la tutela dei diritti degli interessati, e a stipulare con essi specifici contratti, o altri atti giuridici, che ne disciplinino compiti e obblighi in riferimento alla disciplina sulla protezione dei dati personali. Per quanto qui non espressamente previsto, si rimanda alle prescrizioni di cui all'art. 28 del GDPR 2016/679.

Qualora il rapporto tra le Parti venisse meno o perdesse efficacia per qualsiasi motivo, anche il presente articolo verrà automaticamente meno, senza bisogno di comunicazioni o revoche, e il Responsabile non sarà più legittimato a trattare i dati del Titolare. Tuttavia, sarà tenuto, previa richiesta, a restituire al Titolare i dati personali oggetti del trattamento o provvedere alla loro integrale distruzione, salvi solo i casi in cui la conservazione dei dati sia richiesta da norme di legge od altri fini (contabili, fiscali, ecc.).

In entrambi i casi il Responsabile provvederà a rilasciare al Titolare, dietro sua richiesta, apposita dichiarazione per iscritto contenente l'attestazione che presso di essa non esista alcuna copia dei dati personali e delle informazioni di titolarità del Titolare.

ART. 31 - CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA SOCIALE ART 57 DEL D.LEG. N. 36/2023

1. Al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell'Unione Europea, e ferma restando la necessaria armonizzazione con l'organizzazione dell'Appaltatore subentrante e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l'Appaltatore è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'Appaltatore uscente, come previsto dall'art. 57 del Codice, garantendo l'applicazione dei CCNL di settore di cui all'art. 51 del D.lgs. 15 giugno 2015 n.81.

2. L'Appaltatore è tenuto al riassorbimento del personale secondo quanto previsto dal CCNL per i dipendenti di cooperative del settore socio-sanitario-assistenziale-educativo.

3. Resta impregiudicata la successiva facoltà del lavoratore dipendente di presentare formale richiesta di adesione in qualità di socio. Al socio verrà comunque garantito un trattamento economico complessivo non inferiore a quello previsto dal presente CCNL Settore socio-sanitario-assistenziale-educativo.

4. Tale riassorbimento sarà armonizzabile con le condizioni di lavoro e l'organizzazione dell'impresa e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto.

5. Si evidenzia che il personale attualmente in servizio è il seguente:

mansioni	Livello contr.	Ore settimanali	Tipo contratto	Anzianità
COORDINATORE	E2	19	INDETERMINATO	N° 5 SCATTI ANZIANITA'
EDUCATORE	D1	35	INDETERMINATO	N° 4 SCATTI ANZIANITA'
EDUCATORE	D1	38	INDETERMINATO	N° 0 SCATTI ANZIANITA'
EDUCATORE	D2	38	DETERMINATO	N° 0 SCATTI ANZIANITA'
EDUCATORE	D1	12	DETERMINATO	N° 0 SCATTI ANZIANITA'
AUSILIARIA	A2	20	DETERMINATO	N° 0 SCATTI ANZIANITA'

Si precisa che fino al 31.12.2024 il numero di persone che devono essere presenti al nido (bambini e adulti) non può essere superiore a 29.

ART. 32 - STIPULA DEL CONTRATTO E RELATIVE SPESE

Tutte le spese relative al contratto stipulato a seguito del provvedimento di aggiudicazione definitiva, nessuna esclusa od eccettuata, sono a carico del Concessionario.

ART. 33 VARIAZIONI DEL CONTRATTO

La concessione potrà essere modificata senza una nuova procedura di aggiudicazione del servizio nei casi previsti dall'art. 189 del D.Lgs. n. 36/2023.

ART. 34 - REVISIONI

“Ai sensi dell' art. 192 del D.Lgs 36/2023 che prevede. “al verificarsi di eventi sopravvenuti straordinari e imprevedibili, ivi compreso il mutamento della normativa o della regolazione di riferimento, purchè non imputabili al concessionario, che incidano in modo significativo

sull'equilibrio economico-finanziario dell'operazione, il concessionario può chiedere la revisione del contratto nella misura strettamente necessaria a ricondurlo ai livelli di equilibrio e di traslazione del rischio pattuiti al momento della conclusione del contratto. L'alterazione dell'equilibrio economico e finanziario dovuto a eventi diversi da quelli di cui al primo periodo e rientranti nei rischi allocati alla parte privata sono a carico della stessa.”

ART. 35 - NORME GENERALI E TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il concessionario si obbliga all'osservanza delle norme vigenti in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010 e sue modificazioni, ed in particolare si impegna a comunicare all'Ente appaltante gli estremi identificativi del conto corrente bancario o postale che utilizzerà per le operazioni finanziarie relative al contratto, entro sette giorni dalla sua accensione o dalla sua destinazione. Nello stesso termine, comunicherà le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul conto stesso. Provvederà, infine, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

ART. 36 - CONTROVERSIE

Qualsiasi controversia che le parti non sapessero dirimere in ordine sia agli impegni assunti con il presente Capitolato e con il successivo contratto, sia alla loro interpretazione, applicazione ed esecuzione, o quant'altro ancora potesse insorgere quale conflitto tra le parti, sarà regolata secondo le norme vigenti, adendo il giudice ordinario e, quindi, eleggendo competente in via esclusiva, il Foro di Padova.

ART. 37 – NORME DI RINVIO

Per quanto non previsto nel presente capitolato si fa espresso richiamo alle vigenti norme in materia di contratti, al codice civile, al TUEL e successivi aggiornamenti, alle disposizioni legislative in materia di servizi pubblici, alle norme vigenti sul procedimento amministrativo, sulla tutela della privacy, sul diritto di accesso agli atti amministrativi e sulle disposizioni di legge vigenti al momento della gara e per quelle che saranno emanate nel corso di validità della concessione di cui al presente capitolato.

Allegati:

- 1) planimetrie
- 2) elenco arredi e attrezzature da inventario
- 3) regolamento per la gestione dell'Asilo Nido Comunale